



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, all'udienza di discussione del giorno 23/06/2022, celebrata in modalità cartolare ex art. 221, D.L. 19 maggio 2020, convertito con mod. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e ss. mm. ii, ha pronunciato, ai sensi della medesima disposizione, fuori udienza, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED]/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa

DA

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Cava;

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, **Ufficio Scolastico Provinciale di Udine**, **Ufficio Scolastico Provinciale di Catania**, in persona dei **rispettivi legali rappresentanti p.t.**, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Catania

-resistenti contumaci-

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2020/2021, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2020/2021, e provenienti da Gae, tutti i docenti partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2020/2021.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato 29/04/2021 [REDACTED], premesso di essere docente di scuola primaria, assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01/09/2017 e al momento della presentazione del ricorso in servizio, in assegnazione provvisoria, presso l'I.C. "C.D.I Nicola Spedalieri" di Bronte, di avere presentato domanda di mobilità interprovinciale per l'a. s. 2020/2021 e di avere indicato, come prime preferenze, diverse scuole rientranti nel comune di Bronte, Adrano, Randazzo, Paternò, Misterbianco, i vari distretti 021,022, 023, 066 018, il Comune di Catania e/o ricadenti nella provincia di Catania, secondo un ordine di preferenza, di avere la necessità di assistere la madre, riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92, si doleva del mancato riconoscimento nelle operazioni di mobilità interprovinciale del trasferimento richiesto, in violazione del diritto di precedenza ex art. 33 L.104/92;

Del resto la comunicazione del rigetto della domanda di mobilità, nulla motiva in relazione alle ragioni del mancato riconoscimento del movimento richiesto.

Né l'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio per altrimenti dedurre in relazione alle eventuali ragioni ostative al diritto di precedenza invocato.

Il ricorso dunque appare fonfato, non trovando giustificazione il mancato riconoscimento della precedenza derivante dall'applicazione dell'art. 33, comma 5, L. 104/92 in quanto referente unico di genitore affetto da handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92.

Per quanto sopra motivato, deve, dunque, riconoscersi il diritto della ricorrente Uccellatore alla fruizione del beneficio in questione, con conseguente condanna dell'Amministrazione a riesaminare la domanda di mobilità presentata dalla ricorrente per l'a.s. 2020/2021 e ad assegnare alla parte ricorrente, con precedenza ex art. 33 l. 104/1992, nell'ordine di priorità indicato nella domanda di mobilità, uno dei posti delle sedi indicate in domanda, ove – all'epoca di pubblicazione della procedura di mobilità – vacanti e disponibili.

Il ricorso va quindi accolto nei termini spiegati.

Le oscillazioni giurisprudenziali anche di merito ed il recente arresto del giudice di legittimità di senso opposto a quello espresso nel presente provvedimento giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara la nullità del Contratto collettivo nazionale integrativo del 06.03.2019 del comparto scuola e, nella parte in cui nega il diritto di precedenza ex artt. 33, comma 5, legge n. 104/1992, 601 d.lgs. n. 297/1994 (T.U. scuola), nelle operazioni di mobilità interprovinciale, al dipendente figlio referente unico di disabile grave, ex art. 3, co. 3, legge n. 104/1992 e, per l'effetto, il diritto di [REDACTED] alla fruizione della predetta precedenza, con conseguente condanna dell'Amministrazione al riesame della domanda di mobilità presentata per l'a.s. 2020/2021;

condanna l'Amministrazione convenuta ad assegnare alla parte ricorrente, con precedenza ex artt.33 legge n. 104/1992 e 601 T.U. scuola, nell'ordine di priorità indicato nella domanda di mobilità, uno dei posti delle sedi scolastiche indicate in domanda, ove – all'epoca di pubblicazione della procedura di mobilità – vacanti e disponibili;

compensa le spese processuali.

Così deciso in Catania, il giorno 23/06/2022

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Luisa Maria Cutrona